

Legge Regionale n. 46 del 12 04 1967

Provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 15 04 1967 n. 17)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Agevolazioni creditizie
per le iniziative turistiche e ricettive

ARTICOLO 1

E' istituito presso l' IRFIS, a norma dell' art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere aventi per oggetto:

a) la costruzione, la trasformazione, l' ampliamento, l' ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici, a tipo alberghiero o a carattere misto - residenziale, autostelli, alberghi per la gioventu', campeggi rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l' incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonche' opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarita' rispetto a quelli considerati alla precedente lettera a);

c) agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonche' mostre mercato di prodotti caratteristici dell' artigianato artistico, ad iniziativa di enti o di associazioni;

d) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere;

e) l' acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie previsti alle precedenti lettere, purché la relativa spesa riconosciuta dall' Ufficio tecnico erariale non superi il 30% dell' effettivo costo della costruzione e il terreno medesimo sia vincolato alla funzionalita' dei singoli impianti.

Le opere ammesse ai benefici previsti dai primi due titoli della presente legge, si considerano di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.

ARTICOLO 2

Il fondo di rotazione e' costituito:

a) da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni;

b) dai proventi dell' imposta di soggiorno destinati all' esercizio del credito alberghiero;

c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3;

d) dagli stanziamenti previsti all' art. 4 della citata legge 28 gennaio 1955 n. 3, ricadenti nell' anno finanziario 1967 e successivi.

ARTICOLO 3

A carico del fondo previsto dall' art. 1 e concessa a garanzia sussidiaria fino al 30% dell' intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per le finalita' indicate nel medesimo articolo 1.

Le disponibilita' del fondo sono utilizzate:

a) fino alla concorrenza del 50% ad accreditamenti in appositi conti

correnti aperti presso l' IRFIS in favore degli istituti ed aziende di credito che effettuino le operazioni indicate dal precedente articolo 1 ed ammesse alla garanzia sussidiaria prevista al primo comma del presente articolo.

Gli accreditamenti sono effettuati in misura pari all' ammontare della garanzia concessa e sono estinti negli stessi limiti di tempo delle operazioni alle quali di riferiscono;

b) per la restante parte, quale fondo di rotazione di prestiti e di aperture di credito per le finalita' previste nell' art. 1.

ARTICOLO 4

Le operazioni di finanziamento previste dal precedente articolo 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissione ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore all' 1,50%.

La durata massima dei mutui e' fissata in 20 anni per le spese relative alle opere ed alla acquisizione del terreno ed in anni 10 per le attrezzature e per l' arredamento.

Per le operazioni previste dalla lettera a) del comma secondo del precedente articolo puo' essere concesso un contributo sugli interessi nella misura necessaria perche' essi non gravino sui beneficiari in misura superiore a quella stabilita nel primo comma del precedente articolo.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo sono accantonati in uno speciale fondo di riserva, destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal comma precedente.

Qualora detto fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, la differenza sara' coperta con imputazione al fondo previsto dall' art. 1.

ARTICOLO 5

Per la concessione dei prestiti previsti dall' art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con DPR 30 marzo 1959, n. 11.

La concessione dei mutui, previsti alla lettera

b) del precedente articolo 3, della garanzia, degli accreditamenti previsti alla lettera a) del precedente art. 3, nonche' dei contributi previsti al precedente art. 4, e' disposta con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Il decreto stabilisce il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

Detti termini possono essere prorogati per giustificati motivi e per una sola volta.

Le opere, gli impianti, le aree ammessi al beneficio dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all' uso per tutta la durata del mutuo, a datare dall' entrata in attivita' dell' esercizio e dell' impianto.

Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e' autorizzato a stipulare con l' IRFIS apposita convenzione per la gestione, a mezzo del comitato previsto dall' art. 10 della presente legge, del fondo istituito con l' art. 1.

I finanziamenti previsti dai precedenti articoli possono essere assistiti, oltre che da garanzie immobiliari, anche ed eccezionalmente, da garanzie personali.

I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento.

ARTICOLO 6

La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potra' superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

a) il 60% per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

b) il 65% per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l' incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;

c) il 70% per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all' art. 1;

d) il 75% per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone

archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

e) il 75% per le iniziative degli enti turistici, dei comuni e per le iniziative a carattere sociale.

Le classifiche alberghiere indicate al precedente comma sono vincolate ad un periodo non inferiore a dieci anni.

ARTICOLO 7

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.

Un ulteriore contributo del 5% potra' essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lettera d) del precedente articolo 6.

Il contributo e' concesso con decreto dell' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato tecnico istituito con l' art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 ed e' erogato dopo l' entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte dell' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 8

Nella concessione dei finanziamenti previsti dall' art. 1 e' accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali.

In tale caso il finanziamento complessivo non potra' superare del 5% i limiti fissati dal precedente art. 6.

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto all' art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, puo' tuttavia concedere agli istituti di credito previsti al primo comma dell' art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato art. 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolato al tasso dell' 1,50%, previsto al primo comma del precedente art. 4 Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l' erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell' art. 4.

Il contributo e' posto a carico del fondo previsto al precedente art. 2, nei limiti dell' assegnazione della lettera d) dell' articolo stesso.

Le presenti norme si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno purché essi non siano entrati in funzione alla data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 9

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e tenuto conto degli accreditamenti previsti dalla lettera a) dell' art. 3, la misura dell' interesse da tenere a base per le operazioni da compiersi in ciascun anno, ai fini del contributo previsto dal terzo comma dell' art. 4.

ARTICOLO 10

Alla gestione del fondo previsto all' art. 9 provvede il comitato previsto dall' art. 10 della legge 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,

sentito il comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l' IRFIS nella concessione dei finanziamenti.

Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.

I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Le domande di finanziamento, con il parere dell' ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all' IRFIS, tramite l' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le corredda di motivato parere.

ARTICOLO 11

Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l' attività dell' IRFIS, e previste nelle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonché nello statuto dell' ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.

Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso.

TITOLO II

Provvidenze varie
in favore dell' industria alberghiera

ARTICOLO 12

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può concedere contributi a favore di enti, società o privati nella misura del 35% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l' ampliamento, il riammodernamento, l' arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri ivi comprese quelle iniziative a carattere misto

- residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia, per motivi di conoscenza turistica e di studio, a studenti universitari anche stranieri, nonché per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l' importo di lire 50 milioni.

Il contributo viene fissato nella misura del 50% quando si tratti di impianti ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori, nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonché di iniziative ricettive a carattere sociale.

ARTICOLO 13

I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti con le modalità previste dal DPR 22 novembre 1955, n. 8, sentito il parere del comitato tecnico istituito con l' art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con DPR 30 marzo 1959, n. 11.

Il comitato è presieduto dall' ispettore regionale preposto alla direzione regionale dell' Assessorato.

Il decreto determina la misura del contributo in ragione della funzionalità degli impianti e del piano economico - finanziario di esercizio, nonché le modalità e le garanzie per la relativa erogazione.

Non possono essere ammesse a contributo le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto di concessione.

ARTICOLO 14

Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonché ad altre provvidenze turistiche alberghiere nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dai commi 6 e 7 dell' art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e sono soggette al vincolo

alberghiero ai sensi della legge 24 luglio 1936, numero 1692 e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni, a datare dalla entrata in attivita' dell' esercizio.

In caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell' impianto, l' Amministrazione puo', in alternativa alla facolta' prevista dal citato art. 6 del DPR 22 novembre 1955, n. 8, procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

ARTICOLO 15

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di societa' le quali svolgano la loro attivita' nella Regione e vi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere e impianti con finalita' turistiche, climatiche e termali o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi di qualunque impianto a carattere ricettivo.

ARTICOLO 16

I contributi previsti all' articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l' emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni o in accomandita, aventi la sede legale nel territorio della Regione, agli atti di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni medesime, sempreche' il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui all' articolo precedente.

ARTICOLO 17

L' Assessore e' altresì autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, concentrazione di societa' gia esistenti e atti concernenti aumento di capitali sociali da parte di societa' che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale, la fusione, la concentrazione e l' aumento del capitale siano deliberati per i fini indicati allo articolo 15, oppure alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi turistico - alberghieri.

ARTICOLO 18

L' Assessore e' autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o societa' si provvede all' acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini indicati dagli articoli 1 e 12.

I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e al precedente comma del presente articolo sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti connessi alla prima costituzione e all' aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 19

I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono concessi con decreto dell' Assessore predetto, che stabilisce le condizioni cui e' subordinata la concessione ed il termine entro cui debbono essere adempiute.

I contributi sono revocati qualora, entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita documentazione dell' avvenuto raggiungimento delle finalita' richieste e l' adempimento delle condizioni determinate con il predetto decreto.

ARTICOLO 20

Sono istituite, a decorrere dall' anno scolastico 1966 - 67, 60 borse di studio all' anno di cui:

- a) 40 in favore degli alunni degli istituti e delle scuole professionali

ad indirizzo turistico - alberghiero operanti nella Regione siciliana;

b) 20 in favore di coloro che abbiano compiuto presso gli anzidetti istituti e scuole professionali l' intero corso di studi conseguendo il relativo titolo.

Il 50% delle borse di studio previsto nel comma precedente e' riservato agli alunni che frequentino le scuole regionali ad indirizzo turistico - alberghiero o abbiano conseguito il diploma dalle medesime rilasciato.

L' importo di ciascuna borsa non puo' superare il limite massimo di L. 200 mila e sara' graduato in rapporto al luogo di residenza della famiglia del beneficiario, nonche' della sede della scuola od istituto presso i quali il medesimo deve svolgere corsi di studio e di perfezionamento, ovvero dei complessi turistico - alberghieri presso i quali sara' inviato per l' addestramento professionale, ai sensi di quanto disposto dall' ultimo comma del presente articolo.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli i quali abbiano conseguito, in una unica sessione, il titolo che da' accesso alla classe cui chiedono la iscrizione, ovvero abbiano conseguito il titolo cui da' diritto l' intero corso di studio, riportando una media di voti non inferiore ai 7/ 10.

I concorsi per l' attribuzione delle borse di studio saranno annualmente banditi dall' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentiti i competenti capi d' istituto.

Il bando dovra' indicare le modalita' per l' espletamento dei concorsi, la rateazione dell' ammontare delle borse, nonche' le norme atte a garantire che gli assegnatari delle borse medesime frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. La commissione sara' presieduta dal provveditore agli studi di Palermo e sara' cosi' composta:

- da un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

- da un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione;

- da un componente scelto tra i capi di istituto di scuole professionali ad indirizzo turistico - alberghiero operanti nel territorio della Regione.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Al presidente ed ai membri della commissione si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, numero 3. A parita' di merito dovranno essere preferiti:

- gli orfani di padre;

- i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

- i figli degli inabili al lavoro;

- i profughi e rimpatriati dall' estero per causa di guerra previsti all' art. 2 della legge regionale 6 giugno 1948, numero 8;

- gli appartenenti a famiglia numerosa.

Le borse di studio sono destinate al perfezionamento professionale all' estero presso scuole ed istituti superiori di istruzione ad indirizzo turistico - alberghiero ovvero ad addestramento professionale pratico presso grandi complessi turistico - alberghieri.

All' uopo l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a stipulare con detti istituti e con grandi compagnie alberghiere, apposite convenzioni.

ARTICOLO 21

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere contributi ad enti ed istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse all' esercizio della attivita' turistica.

ARTICOLO 22

E' istituita presso l' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, la commissione prevista dall' art. 6 del Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito con modificazioni

in legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la commissione, decide in merito ai ricorsi avverso la classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, deliberata dagli enti provinciali per il turismo della Sicilia.

Al presidente ed ai membri della commissione, da nominarsi con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, numero 3.

ARTICOLO 23

La commissione e' composta:

- di un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che la presiede;
- dell' ispettore di pubblica sicurezza addetto alla Presidenza della Regione siciliana;
- di un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale dell' industria e commercio;
- di un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale dello sviluppo economico;
- di un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale delle finanze;
- di un rappresentante del distretto di Palermo dell' Avvocatura dello Stato;
- di un rappresentante dell' ente provinciale per il turismo, competente per territorio;
- del presidente dell' Unione regionale albergatori siciliani;
- di un rappresentante dei lavoratori di albergo.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

TITOLO III

Comunicazioni e trasporti
di interesse turistico

ARTICOLO 24

L' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato a concorrere, mediante l' erogazione di contributi, nelle spese per l' esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico.

I contributi sono concessi allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) si tratti di servizio di prevalente interesse turistico i cui programmi di esercizio, itinerari e tariffe siano approvati dall' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b) si tratti di imprese o enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l' esercizio dei servizi da svolgere, forniti di attrezzatura tecnica ed organizzazione adeguata, nonché di mezzi tecnicamente idonei e rispondenti alle moderne esigenze del traffico;

c) le persone trasportate risultino non inferiori al 60% di quelle previste nei programmi di esercizio approvati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Sono esclusi dal beneficio dei predetti contributi i servizi su strada ad eccezione di quelli relativi all' isola di Pantelleria.

ARTICOLO 25

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e' autorizzato inoltre a concedere contributi per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico.

I contributi sono concessi quando concorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di trasporti turistici:

- che si effettuino in epoche corrispondenti ai periodi in cui si svolgono nel territorio della Regione le manifestazioni di maggiore interesse nel campo del turismo, dello spettacolo e dello sport, o ai periodi di particolare importanza attrattiva climatica;

- ovvero tendano ad incrementare le visite in Sicilia di emigranti siciliani;

- ovvero tendano a favorire il turismo sociale e giovanile;

b) si tratti di imprese ed enti aventi requisiti previsti alla lettera a) dell' art. 24;

c) i programmi di esercizio, gli itinerari e le tariffe siano approvati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

ARTICOLO 26

La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non puo' superare il 50% del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo e' accordato.

La misura massima e' elevata al 60% allorché si tratti di iniziative promosse da enti pubblici, o societa' a prevalente partecipazione pubblica.

La percentuale di intervento sara' adeguata al numero di persone trasportate ed alla produttivita' turistica del servizio.

Il contributo previsto al primo comma deve essere prevalentemente utilizzato per una riduzione di una quota non inferiore al 30% del costo del biglietto.

La corresponsione dei contributi avverra' a presentazione dei programmi di esercizio e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

La predetta documentazione dovra' essere munita del parere degli enti provinciali per il turismo interessati per territorio per quanto concerne la rispondenza dei servizi alle finalita' turistiche.

Le modalita' di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione anche pluriennale da approvarsi con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti il Consiglio regionale per il turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione.

ARTICOLO 27

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente autorizzati al fine di consentire l' applicazione di tariffe speciali a basso costo per il potenziamento e lo sviluppo del turismo motorizzato, a vantaggio dei turisti che soggiornano per un periodo non inferiore a giorni sei.

TITOLO IV

Attivita' degli enti turistici.
Piani di propaganda
e calendario delle manifestazioni.

ARTICOLO 28

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell' articolo 2 del DPR 9 aprile 1955, n. 510, a decorrere dall' esercizio finanziario 1967:

a) agli enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, in misura pari all' ammontare, per ciascun esercizio finanziario, al 4% dell' introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

b) alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall' art. 30 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, in misura pari al 2% dell' introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

c) alle associazioni turistiche pro - loco, contributi in misura pari allo 0,50% dell' introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 29

I contributi previsti dall' articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attivita' degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro - loco, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi della economia turistica regionale e con la esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.

I bilanci ed i programmi annuali di attività degli enti, delle aziende e delle pro - loco, nonché il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

A tal fine, gli enti, le aziende e le pro - loco sono tenuti ad inviare all' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 30

Entro il mese di giugno di ciascun anno l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nell' anno successivo.

Possono essere comprese nel calendario:

a) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;

b) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive a carattere interregionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;

c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale e locale rientranti nei programmi annuali di attività degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro - loco aventi sede nel territorio della Regione siciliana;

d) le manifestazioni artistico - culturali, drammatiche, classiche o di carattere spiccatamente siciliano, aventi le caratteristiche di cui alle lettere

a) e b).

ARTICOLO 31

L' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l' attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) e di quelle di cui alla lettera d) aventi le stesse caratteristiche della lettera a) del precedente articolo, fino a totale proprio carico, le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nelle dette lettere incluse nel calendario.

All' approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonché all' incarico relativo alla organizzazione, si provvede con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Per l' attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti del finanziamento disposto in favore degli enti organizzatori.

Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

ARTICOLO 32

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere contributi, entro il limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione delle manifestazioni previste alle lettere b) e c) dell' articolo 30 quando siano effettuate a cura degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro - loco e di altri enti o associazioni di riconosciuta idoneità tecnica.

I programmi esecutivi delle singole manifestazioni ed i relativi preventivi di spesa, unitamente alla dimostrazione della disponibilità della quota a carico dell' ente organizzatore, sono presentati agli enti provinciali per il turismo, i quali li trasmettono, corredati del parere,

all' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

ARTICOLO 33

I contributi indicati nell' articolo precedente sono corrisposti a presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute, munito del parere e del visto di approvazione dell' ente provinciale per il turismo competente.

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a disporre anticipazioni pari all' 80% dei contributi concessi per le manifestazioni organizzate dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da altri enti pubblici o dalle associazioni pro - loco.

Gli enti, le aziende e le associazioni indicati nell' articolo precedente sono tenuti a presentare allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite degli enti provinciali per il turismo interessati, i rendiconti documentati per ciascuna manifestazione ammessa a contributo, entro cinque mesi dalla realizzazione della medesima.

Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma precedente, gli enti, le aziende, le societa' e le associazioni beneficiarie decadono di diritto dal contributo loro concesso e la parte di queste eventualmente anticipata e' recuperata a loro carico.

ARTICOLO 34

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana. Il piano e' formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l' indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l' incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l' incremento del movimento verso la Sicilia.

Il piano, coordinato con quello cui provvede l' ENIT, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e con le iniziative degli enti turistici periferici per la propaganda nelle zone di loro competenza, e' sottoposto, unitamente al programma delle manifestazioni previste dall' art. 30 entro il mese di giugno di ciascun anno, al Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, ed e' approvato, previo parere del medesimo, con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

ARTICOLO 35

Ai fini della formulazione del programma previsto dall' articolo precedente, e dei bandi di concorso previsti dal successivo comma, l' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti puo' avvalersi della consulenza di imprese ed enti specializzati nazionali od esteri, di riconosciuta idoneita' tecnica, cui richiedera' tempestivamente dettagliate offerte. I relativi rapporti saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto dell' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Per l' attuazione del programma previsto dal articolo precedente con esclusione delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio e della televisione l' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a mezzo di appalti concorso o di licitazione privata a cui saranno invitati imprese ed enti specializzati, nazionali od esteri, di riconosciuta idoneita' tecnica e finanziaria.

ARTICOLO 36

Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con legge 23 aprile 1956, n. 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall' art. 3 della detta legge:

a) l' ispettore regionale preposto alla direzione dell' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il medesimo fa parte di diritto delle commissioni previste dall' art. 6 della legge sopra indicata;

b) i soprintendenti alle antichita', ai monumenti e alle gallerie della Sicilia. I medesimi fanno parte, di diritto, della commissione del turismo prevista dal predetto art. 6;

c) un rappresentante dell' Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Il n. 7 dell' art. 3 della legge 23 aprile 1956, n. 30 e' cosi' modificato: << i presidenti degli enti provinciali del turismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati >>.

Le commissioni del Consiglio del turismo, dello spettacolo e dello sport possono avvalersi, di volta in volta, dell' opera di tecnici particolarmente esperti nella materia da trattare.

TITOLO V

Incremento delle attivita'
e degli impianti sportivi

ARTICOLO 37

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti puo' assumere, nelle forme e nei limiti indicati negli articoli seguenti, oneri finanziari per la costruzione, l' ampliamento, l' adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori.

Per la realizzazione di tali finalita' l' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede direttamente, oppure concorre al finanziamento delle opere, impianti ed attrezzature sportive, in conformita' a quanto disposto negli articoli seguenti.

Per la realizzazione delle iniziative a spesa diretta, si provvede a norma dell' art. 4 della legge 20 aprile 1956, n. 27 e della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

ARTICOLO 38

Le iniziative dirette della Regione sono assunte tenendo conto anche delle realizzazioni che il CONI, nell' espletamento dei propri compiti deve attuare nel territorio della Regione siciliana. La programmazione di massima risultante da tale coordinamento, e' approvata con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera della Giunta regionale.

Per le realizzazioni ad iniziativa del CONI nella Regione, l' Assessore puo' intervenire mediante finanziamento integrativo in favore degli enti pubblici interessati.

Le aree occorrenti per la costruzione di nuovi impianti previsti dal precedente articolo, ivi compresi quelli che rientrano nelle realizzazioni del CONI, e degli enti pubblici con finanziamento dell' Istituto per il credito sportivo, sono scelte dalle amministrazioni comunali interessate, sentita la commissione edilizia comunale circa la idoneita' dell' area da scegliersi.

La Regione puo' assumere l' onere relativo alle espropriazioni del suolo occorrente per le opere per le quali provvede direttamente e di quelle occorrenti per le realizzazioni del CONI e degli enti pubblici con finanziamento dell' Istituto per il credito sportivo.

Il prezzo di espropriazione e' calcolato in base al valore venale delle superfici da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto, senza tenere conto degli aumenti di valore che siano derivati e che derivano, sia direttamente che indirettamente, dai programmi, dalla previsione di inclusione nei progetti e dalla esecuzione delle opere.

ARTICOLO 39

L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a concedere contributi in favore di enti pubblici e di enti e societa' regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, ivi comprese

le attrezzature stabili costituenti un insieme organico e funzionale nelle misure seguenti:

a) per importi non superiori a 50 milioni, contribuiti nella misura del 50% della spesa prevista;

b) per importi superiori ai 50 milioni e fino a 100 milioni, contribuiti nella misura del 40% della spesa prevista.

Il contributo e' elevato all' 80% quando le opere previste nel comma precedente siano effettuate ad iniziativa di enti pubblici in comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, nelle zone di riforma agraria, nelle isole minori e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri.

ARTICOLO 40

I contributi previsti dagli articoli precedenti sono stabiliti con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della commissione prevista dall' art. 3 della legge 6 aprile 1951, n. 35, e sulla base di progetti e preventivi, muniti di parere favorevole del CONI e dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La concessione dei contributi e' subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario o del proprietario dell' area, di apposito disciplinare contenente, oltre le modalita' di esecuzione degli impianti, l' impegno a non destinare ad altro uso le opere eseguite per un periodo non inferiore ai 20 anni, decorrenti dalla data di collaudo dell' impianto.

In caso di inadempienza, l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli enti provinciali per il turismo ha la facolta' di revocare il contributo o di provvedere direttamente o tramite terzi, alla gestione dell' impianto sportivo, stabilendo apposite norme per la concessione e le modalita' di gestione.

Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' e le garanzie alle quali e' subordinata la erogazione dei contributi.

Alle opere previste dal presente articolo e dai precedenti articoli 37 e 38 e' estesa la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' indicata nel primo comma dell' art. 4 del DLCPS del 14 dicembre 1947, n. 1528.

ARTICOLO 41

Il concorso della Regione al fondo previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 e corrispondente alle quote dei proventi dei diritti erariali derivanti dalle manifestazioni sportive con o senza scommesse e dei proventi dei diritti erariali sulle scommesse previste all' art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e' raddoppiato.

Il 35% della disponibilita' del fondo medesimo e' destinato al potenziamento di attivita' sportive in settori non compresi fra quelli previsti dall' art. 3 della legge indicata al comma precedente ed a favore di enti, societa' ed associazioni sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi, ivi comprese le attivita' e le manifestazioni ippiche.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal secondo comma del presente articolo e' formulato dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previo parere della commissione competente del Consiglio regionale del turismo.

I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, nel quale sono fissati l' ammontare del contributo e le modalita' e garanzie per la relativa erogazione.

Nella concessione dei contributi sara' tenuto conto dell' organizzazione di centri di preparazione e di addestramento sportivo per la gioventu' locale.

Per la concessione dei contributi previsti dallo art. 3 della legge 28 dicembre 1953, n. 72, la commissione prevista all' art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2, formula annualmente un piano di riparto, anche prescindendo dalle limitazioni dell' art. 4 della predetta legge.

La commissione predetta e' cosi' integrata:

- dall' ispettore regionale preposto alla direzione dell' Assessorato del

turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

- da due esperti in materia calcistica designati rispettivamente dalla Lega Sicula e dalle società siciliane riconosciute dalla Federazione italiana gioco calcio;

- da due esperti designati dal CONI.

I membri della commissione anzidetta durano in carica circa tre anni e possono essere riconfermati.

Alla relativa nomina provvede con proprio decreto l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

TITOLO VI

Agevolazioni per il turismo sociale

ARTICOLO 42

E' istituito presso l' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, un fondo di rotazione diretto ad integrare le disponibilita' finanziarie destinate dall' Automobile Club d' Italia (ACI), dal Club Alpino Italiano(CAI), dal Club Alpino Siciliano(CAS), dall' Ente Nazionale Assistenza Lavoratori(ENAL), dalla Gioventu' Italiana(GI) e dal Touring Club Italiano (TCI), nonche' dalle organizzazioni sindacali e cooperativistiche attraverso i rispettivi enti turistici, ovvero da enti di assistenza ai lavoratori giuridicamente riconosciuti, alla concessione di crediti turistici in favore dei lavoratori residenti in Sicilia.

Al fondo possono attingere gli enti predetti in proporzione delle operazioni di credito turistico effettuato in favore dei lavoratori residenti in Sicilia in ciascun anno.

I rapporti con gli enti previsti dal primo comma saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi dall' Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Nelle convenzioni saranno inserite opportune clausole per condizionare la consecuzione dei benefici previsti dal presente articolo ad iniziative dei predetti enti, dirette ad incrementare il turismo sociale verso la Regione.

Alla costituzione del fondo l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere con la somma di lire 100 milioni da iscriversi nel bilancio dello esercizio 1968.

Alla copertura dell' onere relativo si provvede utilizzando le disponibilita' derivanti nell' esercizio predetto dalla cessazione degli oneri di cui all' articolo 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.

TITOLO VII

Norme di finanziamento

ARTICOLO 43

Per le finalita' di cui ai seguenti articoli della presente legge e' autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

- art. 1: L. 5.500 milioni;

- art. 7: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 per un totale di L. 400 milioni;

- art. 12: 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 750 milioni di lire;

- artt. 15, 16, 17, 18: L. 50 milioni per l' esercizio finanziario 1967; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970 e L. 73 milioni per l' esercizio finanziario 1971, per un totale di 423 milioni di lire;

- art. 21: L. 44 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di L. 132 milioni;

- art. 28: L. 585 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 1.755 milioni di lire;

- art. 32: L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 540 milioni di lire;

- art. 37: L. 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 800 milioni di lire;

- art. 39: L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 1.200 milioni di lire.

Al relativo onere si provvede con l' utilizzazione del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 24 per la parte destinata, ai termini dell' art. 4, lettera d), dalla legge stessa, ad interventi per lo sviluppo dell' economia turistica.

ARTICOLO 44

Per le finalita' previste ai seguenti articoli della presente legge e' autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

- art. 20: 12 milioni;
- artt. 24 e 25: 450 milioni;
- art. 31: 400 milioni;
- art. 34: 304 milioni;
- art. 41: 420 milioni.

Al relativo onere per gli esercizi successivi a quello corrente si provvede mediante l' utilizzazione degli stanziamenti iscritti nell' esercizio 1967 ai capitoli 533, 534, 537, 538, 541, 718, 719, 720, 721, 723 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Per le finalita' di cui alla lettera d) dell' art. 30 e' autorizzata, a partire dall' esercizio 1968, la spesa annua di L. 100.000.000, cui si fa fronte utilizzando le disponibilita' derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dall' art. 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.

Per l' esercizio finanziario corrente si provvede, nei limiti delle somme non impegnate all' atto dell' entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli predetti.

ARTICOLO 45

Il Presidente della Regione e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 46

Per l' erogazione delle somme stanziare in bilancio per l' esercizio corrente nelle rubriche dell' Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si applicano le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7.

ARTICOLO 47

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.